



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 4 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 12/08/2019

Numero Registro Dipartimento: 951

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10227 del 21/08/2019

OGGETTO: MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DURATA AIA DDG N. 17858 DEL 31/12/2013 (E SUCCESSIVA RETTIFICA DI CUI AL DDG N. 8335 DEL 11.07.2014) PER IL "PROGETTO DI UNA PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI LAMEZIA TERME (CZ) Z.I. COMPARTO 11". GESTORE: ECOSISTEM SRL..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la legge regionale n°34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la DGR n. 63 del 15.02.2019 “*Struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione - Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.*”;

VISTA la DGR n. 186 del 21.05.2019 “*DGR n.63 del 15 febbraio 2019 Struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione - Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio*”;

VISTA la DGR n. 227 del 06.06.2019 “*Individuazione dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali*”, con la quale è stata individuata come *Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio l’arch. Orsola Reillo*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 “*Regolamento Regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali*”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 5 del 14.05.2009 “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale”;

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l’istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l’espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI”;

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e s.m.i., sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., modificato dal D.Lgs. 104/2017, “Norme in materia ambientale”, in particolare l’art. 27-bis “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTO l’art. 14 comma 4 e l’art 14-ter della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo”;

DATO ATTO che:

Con DDG n° 17858 del 31/12/2013 è stata rilasciata alla ditta in oggetto parere di Compatibilità Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale per un “Progetto di una piattaforma polifunzionale per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti nel Comune di Lamezia Terme (CZ) Z.I. Comparto 11” riportando nell’allegato 1 “Condizioni dell’AIA” del suddetto provvedimento i quantitativi autorizzati, DDG per come indicati nella Scheda A, in particolare A.3, della modulistica AIA;

Con DDG n. 8335 del 11.07.2014, in accoglimento di quanto richiesto dal gestore, tale autorizzazione è stata rettificata per la parte relativa ai quantitativi di rifiuti per alcune linee, risultati erronei a causa di un refuso informatico;

CONSIDERATO che

Con nota prot. 400953 del 19.12.2014 sono stati autorizzati, quale modifica non sostanziale, i seguenti interventi:

◆(linea di stabilizzazione /solidificazione): **inserimento di una linea di pretrattamento dei rifiuti da avviare a recupero per minimizzare l’avvio in discarica;**

- ◆(linea di selezione e pressatura): **collegamento dell'impianto al camino E3 già autorizzato in modo da mitigare i rischi sui luoghi di lavoro;**
- ◆(linea di produzione CSS e PFU): **dislocazione degli impianti da porre all'interno dei capannoni;**
- ◆(impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi): **costituzione dell'evaporatore con un essiccatore fanghi;**
- ◆**collegamento del punto di emissione del locale officina con il punto di emissione E2 già autorizzato e dimensionato per abbattere anche gli inquinanti del locale stesso;**
- ◆**variazione del combustibile di alimentazione dell'impianto di cogenerazione che da olio vegetale viene convertito a metano.**

Con nota, assunta al prot. n.182451 del 10.06.2015, ARPACal, all'uopo interpellata, ha dettato le seguenti integrazioni al PMC:

Ø **al paragrafo 3.1.4 - Consumo combustibili** nella tabella C5 Modalità di acquisizione e registrazione dati di consumo combustibili - alla prima riga le parole "**olio vegetale**" dovranno essere sostituite dalle parole "**gas metano**";

Ø **al paragrafo 3.1.5 – Emissioni in aria – Valori limite di emissione** la descrizione corretta dei punti di emissione è la seguente:

E1 a servizio dell'impianto di demolizione autovetture, rottami ferrosi, rifiuti ingombranti, pneumatici fuori uso e produzione CSS;

E2 a servizio impianto di stabilizzazione solidificazione e triturazione, unità, decontaminazione amianto, impianto di trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi e locale ufficio;

E3 a servizio dell'impianto di selezione e i di consumo combustibili;

E4 di due gruppi di cogenerazione

Ø **al paragrafo 3.1.6. prescrizioni emissioni in acqua** dovranno essere eliminati i punti 7 e 10

RILEVATO che, successivamente all'emissione dei succitati provvedimenti, il gestore ha proposto alcune ulteriori modifiche all'impianto, tutte qualificate come non sostanziali ed autorizzate secondo le specifiche di seguito descritte:

Con nota prot. 1397 del 5.01.2016 è stata assentita la richiesta del gestore di ridefinire - per la linea di essiccazione autorizzata con nota prot. 400953 del 19.12.2014 - il codice di trattamento rifiuti D9 è stato integrato con le operazioni R12 e D13, perché più appropriati e più rispondenti al dettato normativo di cui al D. lgs 205/2010;

Con nota prot. 62274 del 26.02.2016 è stata autorizzata, relativamente alla linea IPPC n. 4 (impianto per la produzione di CSS), l'aumento dei quantitativi da 30.000 tn/a a 44.220 tn/a (modifica non sostanziale);

Con nota prot. 75572 del 8.03.2016, sulla base del parere favorevole ARPACAL e del nulla osta allo scarico in fognatura in deroga ai limiti di legge da parte del depuratore DECA srl, è stato autorizzato l'aggiornamento dei limiti di scarico in fognatura dei punti I1 e I2 per i seguenti parametri;

- COD: 5.500 mg/l (dagli attuali 10.000 mg/l)
- BOD5: 3.300 mg/l (dagli attuali 4.000 mg/l)
- Azoto Amm.le (come NH4): 150mg/l (dagli attuali 30 mg/l)
- Azoto Nitroso (come N): 10mg/l (dagli attuali 0,6 mg/l)
- Azoto nitrico (come N): 50mg/l (dagli attuali 30mg/l).

Con nota prot. n. 4738T/MS/IE del 20/07/2016, assunta agli atti del Dipartimento al prot. n. 233192 del 21.07.2016 il gestore – al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al verbale elevato dal NOE in data 2.05.2016 ed avente ad oggetto la contestazione della presenza, nei piazzali adiacenti i capannoni, di balle di rifiuti plastici stoccati in violazione della prescrizione n. 58 del provvedimento autorizzatorio, ha proposto la realizzazione dei seguenti interventi:

1. compartimentazione di alcune aree interessate al deposito di rifiuti in entrata e di processo, in modo da convogliare tutte le acque di pioggia raccolte su superfici impermeabili (pavimento industriale) al trattamento chimico-fisico in continuo,

nell'impianto già autorizzato; con la precisazione che le suddette acque di pioggia saranno gestite come reflui di processo e non come rifiuti e, pertanto, i quantitativi trattati non influiranno sui quantitativi autorizzati dell'attività IPPC;

2. realizzazione di una tettoia mobile (non adibita al deposito di materiali) con area pari a circa 279 mq (9 x 31m) a protezione dagli agenti atmosferici sui rifiuti in balle depositati al di sotto della copertura fissa;
3. realizzazione di una copertura mobile (tamponata su tutti i lati) in modo da coprire un'area pari a circa 234 mq (13x18m), utilizzata per il deposito di rifiuti in entrata e di processo che possano dar luogo a migrazione di eventuali inquinanti nell'aria.
4. realizzazione di una tettoia mobile tamponata lateralmente in modo da coprire un'area pari a 960 mq (60x16m) utilizzata per il deposito di rifiuti in entrata e di processo che possano dare luogo a migrazione di eventuali inquinanti nell'aria; i materiali depositati sono dati esclusivamente da rifiuti non pericolosi destinati alla produzione di CSS o al recupero di materie plastiche.

Con nota prot. 270107 del 7.09.2017 la suddetta modifica, dal punto di vista ambientale, è stata qualificata come modifica non sostanziale e conforme alle esigenze di tutela di cui alla prescrizione AIA indicata dal NOE, fermo restando la necessità di attestazione da parte del gestore che il sistema di trattamento chimico-fisico in continuo avesse la potenzialità per trattare le portate di reflui aggiuntive - provenienti dalle aree individuate nella relazione tecnica allegata all'istanza, - che vi saranno convogliate in caso di eventi meteorici, nonché l'acquisizione del gestore dei titoli edilizi e delle abilitazioni di legge (es. nulla osta paesaggistico) necessari;

Con nota prot. 6223 del 10.01.2017 è stata assentita, stante l'attestazione del gestore sulla potenzialità dell'impianto idonea al trattamento dei reflui aggiuntivi, la realizzazione degli interventi (regimazione delle acque piovane sulle aree interessate dal deposito rifiuti e fondazioni per n. 3 coperture mobili), non richiedenti autorizzazione paesaggistica, né permesso di costruire;

Con nota prot.11489 del 16.01.2017 si prendeva atto dei titoli abilitativi afferenti le altre opere previste nella modifica proposta (capannoni in acciaio retrattile ed opere minori), necessarie ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale NOE di cui sopra.

DATO ATTO che con successiva nota prot. 1462/T/F del 20.09.2018, il gestore ha proposto le seguenti modifiche qualificate come non sostanziali:

1. Inserimento di una linea di scarico interna all'area dell'impianto e proveniente dall'impianto chimico-fisico (punto di scarico);
2. Inserimento di filtri a carboni attivi a valle del processo di trattamento (impianto chimico-fisico);
3. Realizzazione coperture (indicate in planimetria con le lettere D, E, F, G e H);
4. Inserimento CER 19.08.05 e inserimento carro-ponte per lo scarico /carico dei rifiuti (Nuovo lay-out impianto già autorizzato per la produzione di CSS -attività IPPC n. 4);
5. Inserimento di sedimentatori statici secondari, vaglio di selezione e apertura parete per migliorare accesso e movimentazione rifiuti in aree di stoccaggio (impianto di Soil Washing);
6. Inserimento caldaia alimentata a gas metano per la produzione di energia termica a servizio esclusivo dell'essiccatore fanghi già esistente;
7. Impianti automatizzati di selezione e triturazione plastiche (attività IPPC n. 14).

A seguito di quanto valutato dalla STV nella seduta del 23.10.2018, le modifiche di cui nn. da 1 a 6 con nota prot. 366626 del 29.10.2018 sono state assentite come non sostanziali; di contro per quella di cui al n. 7 sono stati ritenuti necessari degli approfondimenti sotto il profilo degli impatti ambientali;

In ragione di quanto sopra con nota assunta al prot. 71971 del 20.02.2019 la Ecosistem srl ha presentato istanza di verifica di non assoggettabilità a VIA, chiedendo le seguenti modifiche:

1. Inserimento nell'attività esistente n. 14 di un impianto di triturazione plastiche (rifiuti non pericolosi) con potenzialità di 10.000, senza aumento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati nella succitata;
2. Inserimento dell'impianto di selezione plastiche (rifiuti non pericolosi);

3. Inserimento operazione recupero R12 sulle linee di trattamento. Attività NON IPPC n. 3 e n. 11 e Attività IPPC n. 5, 6, 7 e 8;

4. Inserimento codifica IPPC 5.5. ai sensi del d. lgs 46/2014 per le linee già autorizzate che presentano una fase stoccaggio rifiuti non pericolosi D15 e R13.

A seguito dello svolgimento della succitata procedura con DDG n. 6369 del 27.05.2019, su parere della STV prot n. 193743 del 20.05.2019, è stato decretato con DDG n. 6369 del 27.05.2019 che la modifica in parola non dovesse essere assoggettata a VIA;

CONSIDERATO che

con nota prot. 12502C/WS/F del 18.06.2019 la Ecosistem srl ha richiesto l'inserimento dei codici CER di seguito indicati, non esclusi dall'Allegato 2 del DM 14/03/2013, da trattare nell'impianto di produzione del CSS:

CER	DENOMINAZIONE
02.01.04	<i>Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</i>
04.02.21	<i>rifiuti da fibre tessili grezze</i>
04.02.22	<i>Rifiuti da fibre tessili lavorare</i>
16.01.19	<i>plastica</i>
16.01.22	<i>componenti non specificati altrimenti</i>
19.08.01	<i>Vaglio</i>
19.12.08	<i>Prodotti tessili</i>
20.01.10	<i>abbigliamento</i>
20.01.11	<i>Prodotti tessili</i>
20.02.01	<i>Rifiuti biodegradabili</i>
20.03.03	<i>Residui della pulizia stradale</i>

relativamente alla suddetta istanza con nota prot. 268379 del 19.07.2019 il Dipartimento ha richiesto alcune specificazioni chiarimenti per i CER 16.01.22, 19.08.01, 20.02.01 e 20.03.03 con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche e alla loro compatibilità con la produzione di CSS;

con nota prot. 15444T/E del 24.07.2019, assunta al prot. 275786 del 26.07.2019, il gestore ha provveduto alle integrazioni richieste, indicando per i CER in parola i rifiuti effettivamente da utilizzare per la produzione di CSS:

CER e denominazione	Specificazioni gestore
C CER 16.01.22 "Componenti non specificati altrimenti"	Componenti in gomma e/o spugna e/o tessili misti a plastica
CER 18.08.01 "Vaglio"	Vaglio (rifiuti a matrice prevalentemente organica, costituita da residui scaricati da fognatura e costituiti da bastoncini cotonati, stracci, assorbenti, grassi da cucina).
CER 20.02.01 Rifiuti biodegradabili	sfalci e potature provenienti dal verde pubblico e privato
CER 20.03.03 Residui della pulizia stradale	plastica e fogliame provenienti dallo spazzamento delle strade

CONSIDERATO che, dalla relazione prodotta dalla ditta in allegato all'istanza di integrazione dei codici CER, si evince che:

- i codici CER richiesti non comportano incrementi delle emissioni in aria ed in acqua, né aumento dei quantitativi,

-per quanto riguarda le fasi di processo, i nuovi rifiuti subiscono gli stessi trattamenti dei rifiuti già autorizzati;

DATO ATTO che sulla base della Circolare 2 AMB/2007 “Linee Guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs 59/2005”, che gli interventi, quale quello in esame, che comportano la semplice introduzione di nuovi codici CER compatibili con i processi produttivi dell’impianto non sono considerati modifiche sostanziali;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare i codici CER richiesti per l’impianto di produzione CSS, ivi compresi quelli di cui ai codici CER 16.01.22, 19.08.01, 20.02.01 e 20.03.03 per come specificati dal gestore nella nota prot.15444T/E del 24.07.2019;

DATO, altresì, che con nota prot. 9163/T/F del 6.05.2019 il gestore ha chiesto chiarimenti in ordine alla durata dell’AIA in parola, alla luce di quanto disposto in merito dal D.lgs n. 46/2014:

CONSIDERATO, altresì, che con l’entrata in vigore il D. lgs 46/2014 la nuova disciplina delle procedure di rinnovo/riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali non prevede il rinnovo periodico (quinquennale) delle AIA e la durata di tali autorizzazioni è ampliata *ex lege* (nello specifico, raddoppiata);

DATO ATTO che il Dipartimento, alla luce della nuova disciplina, ritiene opportuno provvedere con atto formale alla presa d’atto della nuova durata *ex lege* dell’AIA e delle modifiche non sostanziali (ivi comprese le integrazioni al PMC) di cui sopra, nonché autorizzare l’integrazione dei CER richiesti;

DECRETA

1. Di prendere atto che, relativamente all’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata in favore di *Ecosistem srl* con DDG n. 17858 del 31/12/2013 (rettificata con DDG n. 8335 del 11.07.2014) ed avente ad oggetto “*Parere di Compatibilità Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di una piattaforma polifunzionale per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti nel Comune di Lamezia Terme (CZ) Z.I. Comparto 11*” autorizzata, è stato autorizzato, con i provvedimenti citati in premessa, quanto di seguito descritto:

a) ridefinizione operazioni linea di essiccazione ed integrazione codici attività R12 e D13;

b) aumento dei quantitativi da 30.000 tn/a a 44.220 tn/a impianto per la produzione di CSS (linea IPPC n. 4);

c) modifiche non sostanziali:

◆ (linea di stabilizzazione /solidificazione): **inserimento di una linea di pretrattamento dei rifiuti da avviare a recupero per minimizzare l’avvio in discarica;**

◆(linea di selezione e pressatura): **collegamento dell’impianto al camino E3 già autorizzato in modo da mitigare i rischi sui luoghi di lavoro;**

◆(linea di produzione CSS e PFU): **dislocazione degli impianti da porre all’interno dei capannoni;**

◆(impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi): **costituzione dell’evaporatore con un essiccatore fanghi;**

◆**collegamento del punto di emissione del locale officina con il punto di emissione E2 già autorizzato e dimensionato per abbattere anche gli inquinanti del locale stesso;**

◆**variazione del combustibile di alimentazione dell’impianto di cogenerazione che da olio vegetale viene convertito a metano.**

d) integrazioni ARPACAL al PMC:

●al paragrafo 3.1.4 - Consumo combustibili nella tabella C5 Modalità di acquisizione e registrazione dati di consumo combustibili - alla prima riga le parole “olio vegetale” dovranno essere sostituite dalle parole “gas metano”;

●al paragrafo 3.1.5 – Emissioni in aria – Valori limite di emissione la descrizione corretta dei punti di emissione è la seguente:

E1 a servizio dell'impianto di demolizione autovetture, rottami ferrosi, rifiuti ingombranti, pneumatici fuori uso e produzione CSS;

E2 a servizio impianto di stabilizzazione solidificazione e triturazione, unità, decontaminazione amianto, impianto di trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi e locale ufficio;

E3 a servizio dell'impianto di selezione e i di consumo combustibili;

E4 di due gruppi di cogenerazione

- al paragrafo 3.1.6. prescrizioni emissioni in acqua dovranno essere eliminati i punti 7 e 10

e) aggiornamento limiti di scarico in fognatura dei punti I1 e I2 per i seguenti parametri;

- COD: 5.500 mg/l (dagli attuali 10.000 mg/l)
- BOD5: 3.300 mg/l (dagli attuali 4.000 mg/l)
- Azoto Amm.le (come NH₄): 150mg/l (dagli attuali 30 mg/l)
- Azoto Nitroso (come N): 10mg/l (dagli attuali 0,6 mg/l)
- Azoto nitrico (come N): 50mg/l (dagli attuali 30mg/l).

f) interventi di attuazione prescrizioni verbale NOE:

- *compartimentazione di alcune aree interessate al deposito di rifiuti in entrata e di processo, in modo da convogliare tutte le acque di pioggia raccolte su superfici impermeabili (pavimento industriale) al trattamento chimico-fisico in continuo, nell'impianto già autorizzato; con la precisazione che le suddette acque di pioggia saranno gestite come reflui di processo e non come rifiuti e, pertanto, i quantitativi trattati non influiranno sui quantitativi autorizzati dell'attività IPPC;*
- *realizzazione di una tettoia mobile (non adibita al deposito di materiali) con area pari a circa 279 mq (9 x 31m) a protezione dagli agenti atmosferici sui rifiuti in balle depositati al di sotto della copertura fissa;*
- *realizzazione di una copertura mobile (tamponata su tutti i lati) in modo da coprire un'area pari a circa 234 mq (13x18m), utilizzata per il deposito di rifiuti in entrata e di processo che possano dar luogo a migrazione di eventuali inquinanti nell'aria.*
- *realizzazione di una tettoia mobile tamponata lateralmente in modo da coprire un'area pari a 960 mq (60x16m) utilizzata per il deposito di rifiuti in entrata e di processo che possano dare luogo a migrazione di eventuali inquinanti nell'aria; i materiali depositati sono dati esclusivamente da rifiuti non pericolosi destinati alla produzione di CSS o al recupero di materie plastiche.*

g) modifiche non sostanziali

- Inserimento di una linea di scarico interna all'area dell'impianto e proveniente dall'impianto chimico-fisico (punto di scarico);
- Inserimento di filtri a carboni attivi a valle del processo di trattamento (impianto chimico-fisico);
- Realizzazione coperture (indicate in planimetria con le lettere D, E, F, G e H);
- Inserimento CER 19.08.05 e inserimento carro-ponte per lo scarico /carico dei rifiuti (Nuovo lay-out impianto già autorizzato per la produzione di CSS -attività IPPC n. 4);

- Inserimento di sedimentatori statici secondari, vaglio di selezione e apertura parete per migliorare accesso e movimentazione rifiuti in aree di stoccaggio (impianto di Soil Washing);
- Inserimento caldaia alimentata a gas metano per la produzione di energia termica a servizio esclusivo dell'essiccatore fanghi già esistente;

2. Di prendere atto della valutazione di cui al DDG n.6369 del 27.05.2019 (procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) e, conseguentemente e per l'effetto, di autorizzare quale le seguenti modifiche:

- Inserimento nell'attività esistente n. 14 di un impianto di triturazione plastiche (rifiuti non pericolosi) con potenzialità di 10.000, senza aumento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati nella succitata;
- Inserimento dell'impianto di selezione plastiche (rifiuti non pericolosi);
- Inserimento operazione recupero R12 sulle linee di trattamento. Attività NON IPPC n. 3 e n. 11 e Attività IPPC n. 5, 6, 7 e 8;
- Inserimento codifica IPPC 5.5.ai sensi del d. lgs 46/2014 per le linee già autorizzate che presentano una fase stoccaggio rifiuti non pericolosi D15 e R13.

3. Di assentire, quale modifica non sostanziale, l'inserimento dei codici CER richiesti per la produzione di CSS di seguito elencati

CER	DENOMINAZIONE
02.01.04	<i>Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</i>
04.02.21	<i>rifiuti da fibre tessili grezze</i>
04.02.22	<i>Rifiuti da fibre tessili lavorare</i>
16.01.19	<i>plastica</i>
16.01.22	<i>componenti non specificati altrimenti</i>
19.08.01	<i>Vaglio</i>
19.12.08	<i>Prodotti tessili</i>
20.01.10	<i>abbigliamento</i>
20.01.11	<i>Prodotti tessili</i>
20.02.01	<i>Rifiuti biodegradabili</i>
20.03.03	<i>Residui della pulizia stradale</i>

4. di dare atto che, relativamente ai suddetti codici i CER 16.01.22 (componenti non specificati altrimenti), CER 19.08.01 (vaglio), 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) e CER 20.03.03 (residui della pulizia stradale), i rifiuti autorizzati sono quelli aventi le seguenti caratteristiche:

CER e denominazione	Caratteristiche
CER 16.01.22 "Componenti non specificati altrimenti"	Componenti in gomma e/o spugna e/o tessili misti a plastica
CER 18.08.01 "Vaglio"	Vaglio (rifiuti a matrice prevalentemente organica, costituita da residui scaricati da fognatura e costituiti da bastoncini cotonati, stracci, assorbenti, grassi da cucina)
CER 20.02.01 Rifiuti biodegradabili	sfalci e potature provenienti dal verde pubblico e privato
CER 20.03.03 Residui della pulizia stradale	plastica e fogliame provenienti dallo spazzamento delle strade

5. Di dare atto che il presente provvedimento integra il DDG n. 17858 del 31/12/2013 e successiva rettifica (DDG n. 8335 del 11.07.2014) ed è rivolto alla ricognizione delle modifiche sopracitate ivi comprese le integrazioni al PMC ivi indicate), nonché all'aggiornamento della durata dell'AIA, **non dando comunque luogo ad alcun riesame del provvedimento autorizzativo**;

6. Di aggiornare, ai sensi del D.lgs 46/2014, la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all DDG n° 17858 del 31/12/2013 e successiva rettifica (DDG n. 8335 del 11.07.2014) e, per l'effetto, **di prendere atto** che la scadenza dell'AIA fissata al 31.12.2019, è stata ampliata, ai sensi della succitata normativa nazionale, nello specifico, raddoppiata; pertanto, il riesame in via ordinaria dell'autorizzazione dovrà avvenire – su richiesta del gestore ed a pena di decadenza dell'autorizzazione - **entro il 31.12.2025** (considerati 12 anni dal rilascio della prima AIA, in quanto l'impianto è certificato ISO 14001:2004).

7. Di rilevare che per gli impianti quali quelli in esame è intervenuta la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 scorsa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 agosto 2018, con la quale sono state definitivamente approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*BAT Conclusions*) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

8. Di dare atto che l'AIA in parola, in ragione di quanto sopra, deve essere sottoposta a riesame nei quattro anni dalla suddetta pubblicazione medesima e ciò a prescindere dal termine del 31.12.2025 previsto per il riesame ordinario; conseguentemente e per l'effetto, il gestore è tenuto a presentare richiesta di riesame nei termini di cui all'art. 29octies, punto 3 lett. b, ed in caso di inosservanza, l'autorizzazione s'intenderà scaduta (per come disposto dall'art 29octies punto 5, co. 2° del D. lgs 152/2006 aggiornato);

9. Di disporre che Il gestore dovrà procedere a presentare o rinnovare (anche mediante appendice le garanzie già in atti in conformità al periodo indicato al punto precedente del presente atto (durata AIA 12.05.2025 +2 anni); in caso di polizze fideiussorie non ancora in scadenza tale adempimento dovrà essere eseguito almeno 60 giorni prima della scadenza medesima;

10. Di dare atto che, alla luce dell'entrata in vigore del D. lgs 46/2014, oltre all'aggiornamento della durata dell'AIA, devono essere dettate le seguenti, ulteriori, prescrizioni di cui alla succitata normativa:

- Il presente provvedimento resta comunque soggetto alle disposizioni relative alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e Controllo disciplinate dal D. lgs 152/2006 e *ss.mm.ii.*;

- In caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D. lgs n. 46/2014, potrà procedere:

- a) *“alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità”;*

- b) *“alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno”;*

- c) *“alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente”*

- d) *“alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione”;*

- E' fatto divieto di contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto - oltre quanto autorizzato - senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, s.m.i.);

● Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il Gestore e il nuovo Gestore dovranno darne comunicazione entro 30 giorni allo Sportello IPPC del Dipartimento Ambiente e Territorio, anche nelle forme di autocertificazione,

● In caso di modifica degli impianti il Gestore dovrà comunicare alla Sportello IPPC, all'Arpacal ed al Comune, le modifiche progettate dell'impianto Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art 29nonies D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

● I risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento Ambiente e Territorio o presso lo Sportello IPPC del Dipartimento medesimo (sito in Catanzaro, Loc. Germaneto) istituito con D.G.R. n. 797 del 14/11/2006;20.

11. Di disporre la trasmissione di copia della presente autorizzazione alla ditta Ecosistem srl alla Provincia di Catanzaro, al Comune di Lamezia Terme, all'ARPACal - Direzione Generale e Dipartimento A.R.P.A.Cal di Catanzaro, all'ASP di Catanzaro e all'ASP di Catanzaro - Distretto di Lamezia Terme;

12. Di fare presente che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

13. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

STRANGES SANDIE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

REILLO ORSOLA RENATA M.

(con firma digitale)